



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 sulla proposta del Ministero per i beni e le attività culturali di modifica dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore dello spettacolo dal vivo ( sito 4.16/2010/23 CU ).

Repertorio atti n. 77/cv del 29 luglio 2010

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 luglio 2010 :

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che ha dettato norme inerenti la Conferenza Unificata;

**VISTA** la legge 15 novembre 2005, n. 239 recante "disposizioni in materia di spettacolo" che ha previsto in particolare all'art. 1 :

-comma 1, che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo, siano stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali;

-comma 3, che i decreti ministeriali di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, siano adottati d'intesa con la Conferenza Unificata;

**VISTO** lo schema di decreto specificato in oggetto che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la prima volta, con nota prot. 1810 del 2 febbraio 2010 alla Segreteria della Conferenza Unificata, per l'acquisizione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 15 novembre 2005, n. 239 e che dalla richiamata Segreteria è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali, con nota prot. 775 del 10 febbraio 2010, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 24 febbraio 2010, rinviata al 2 marzo 2010 con nota prot. 882 del 17 febbraio 2010;

AG





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATI** gli esiti della su richiamata riunione nel corso della quale sono state concordate delle modifiche che il Ministero proponente ha fatto pervenire alla Segreteria della Conferenza Unificata nel nuovo testo con nota prot. 2866 dell'8 marzo 2010; testo che dalla richiamata Segreteria è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali con nota prot. 1318 del 16 marzo 2010, con contestuale comunicazione che lo stesso sarebbe stato iscritto all'ordine del giorno della prima riunione utile della Conferenza Unificata;

**TENUTO CONTO** che successivamente

-con nota prot. 7399 del 19 aprile 2010 il Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha ritrasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata lo schema di decreto specificato in oggetto in quanto nelle more dell'acquisizione dell'intesa è intervenuta una necessità ulteriore di modifica;

-con nota prot. 1828 del 27 aprile 2010 la Segreteria della Conferenza Unificata, nel diramare il provvedimento modificato, ha chiesto l'assenso tecnico della regione coordinatrice in materia e degli enti locali ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo ulteriore incontro tecnico;

- con nota prot. 2279 del 17 giugno 2010 il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni ha espresso avviso favorevole delle Regioni all'intesa condizionato al ritiro della proposta di modifica dell'articolo 5 dei decreti ministeriali, nella versione quindi del provvedimento inviata dal Ministero proponente prot. 2866 dell'8 marzo 2010;

**VISTA** la versione modificata del provvedimento del 19 aprile 2010, pervenuta nel contempo alla Segreteria della Conferenza Unificata da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota prot. 11541 del 14 giugno 2010, che dalla predetta Segreteria è stata trasmessa alle Regioni con nota prot. 3126 del 7 luglio 2010;

**TENUTO CONTO** che il 2 luglio 2010 è pervenuta alla Segreteria della Conferenza Unificata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, la nota prot. 7930 del 25 giugno 2010 di risposta alle posizioni regionali, che dalla predetta Segreteria è stata trasmessa alle Regioni con nota prot. 3126 del 7 luglio 2010;

**CONSIDERATO** che il provvedimento inserito all'ordine del giorno al punto 35 della Conferenza Unificata tenutasi l'8 luglio 2010 è stato rinviato a nuovo esame;

**VISTA** la nota prot. 3331 del 16 luglio 2010 con la quale è stata convocata dalla Segreteria della Conferenza Unificata una nuova riunione tecnica per il giorno 21 luglio 2010;

AG





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nel corso della predetta riunione assenti i rappresentanti delle autonomie locali, il rappresentante della regione Calabria, per il coordinamento delle Regioni in materia ha infine espresso il parere tecnico positivo delle Regioni sull'ultima versione del provvedimento ad esclusione della regione Veneto;

**CONSIDERATO** che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI e dell'UPI, hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto ministeriale in oggetto nella versione pervenuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con nota prot. 11541 del 14 giugno 2010 (all.1)

### SANCISCE L'INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 15 novembre 2005, n. 239 che dispone in materia di spettacolo, sullo schema di decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali recante: "Criteri e modalità straordinarie di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e Provincia a seguito degli eventi sismici, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163", nella stesura che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Raffaele Fitto





# *Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali*

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole "al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 gennaio dell'anno" mentre sono abrogate le seguenti parole: "Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo".

2. All'articolo 4, il comma 7, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, è sostituito dal seguente: "Ai fini della valutazione di cui all'articolo 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse".

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, le parole "entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate".

4. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

"9. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa."

## **Articolo 2**

*(Modifiche al D.M. 12 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali)*

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo sia in italiano, anche con





## *Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali*

*riferimento alla parte cantata. Sono, altresì, considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attività di produzione e di ospitalità e per l'attività degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Per quanto concerne il compenso da corrispondere per singole recite di compagnie internazionali straniere, esso avrà un limite massimo pari a 18.000,00 euro.”.*

2. È abrogata la lettera i) del secondo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2007.

3. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole “*al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo*” sono sostituite dalle seguenti: “*al 31 gennaio dell'anno*” mentre sono abrogate le seguenti parole: “*Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all'estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall'Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo*”.

4. Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, sono sostituite dalle seguenti:

“1. b) *programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività continuativa, di cui massimo tredici giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;*

“1. c) *programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali riservate alle attività disciplinate dal presente decreto per iniziative ad attività stagionale, di cui massimo otto giornate recitative possono essere riservate alle attività di danza sovvenzionate ai sensi del decreto ministeriale 8 novembre 2007;*

5. All'articolo 4, il comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, è sostituito dal seguente: “*Ai fini della valutazione di cui all'articolo 5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse*”.

6. All'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 12 novembre 2007, le parole “*entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l'accesso on line alle domande presentate*”.

7. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 è sostituito dal seguente:





# *Il Ministro*

## *per i Beni e le Attività Culturali*

*“8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.”*

### **Articolo 3**

*(Modifiche al D.M. 8 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza)*

1. All’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, le parole *“al 31 ottobre dell’anno antecedente il periodo”* sono sostituite dalle seguenti: *“al 31 gennaio dell’anno”* mentre sono abrogate le seguenti parole: *“Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato. Il termine della presentazione delle domande per attività all’estero e quello per i progetti speciali, ad eccezione di quelli disposti direttamente dall’Amministrazione per i quali non sussistono termini, è fissato al 31 dicembre dell’anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo”*.
2. All’ articolo 4, il comma 7, del decreto ministeriale 8 novembre 2007, è sostituito dal seguente: *“Ai fini della valutazione di cui all’art.5 del presente decreto, la Direzione generale rende accessibile on line alle regioni le domande pervenute, alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse”*.
3. All’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 le parole *“entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno cui si riferisce il contributo”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui alle regioni è reso disponibile l’accesso on line alle domande presentate”*.
4. All’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 2007 relativo alle attività di danza, sono abrogate le parole: *“non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto”*.
5. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 8 novembre 2007 è sostituito dal seguente:  
*“8. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una*





# *Al Ministro*

## *per i Beni e le Attività Culturali*

*valutazione qualitativa negativa azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa."*

### **Articolo 4**

*(Modifiche al D.M. 20 novembre 2007, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante)*

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 20 novembre 2007, le parole "al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 gennaio dell'anno" mentre sono abrogate le seguenti parole: "Entro il successivo termine del 31 gennaio è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione delle domande, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato con riferimento alle domande per attività circense in Italia ed all'estero e per iniziative promozionali, assistenziali ed educative. Il termine per la presentazione delle domande per attività circense all'estero è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce il contributo";

2. All'art. 6, comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso:

*"Per l'attività circense in Italia devono altresì essere inviate la dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell'anno e le autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) all'esercizio temporaneo dell'attività circense."*;

3. All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 10:

*"10. Nel caso in cui il beneficiario del contributo a qualsiasi titolo concesso ai sensi del presente decreto sia una società, è necessario inviare la dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria del Tribunale di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione concordata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni"*;

4. All'articolo 14, comma 3, è aggiunto il seguente capoverso:

*"In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo per acquisto di beni strumentali, i soggetti individuati sono esclusi dall'assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio."*;

5. All'art. 14, comma 9, è aggiunta la seguente lettera:

*"g) autorizzazioni comunali di cui all'art. 69 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) relative all'esercizio temporaneo dell'attività circense per l'anno cui si riferisce l'acquisto, e per lo spettacolo viaggiante, le stesse autorizzazioni comunali per*







*Al Ministro  
per i Beni e le Attività Culturali*

*l'esercizio dell'attrazione o degli impianti oggetto dell'acquisto, ovvero copia della domanda relativa alle medesime autorizzazioni;*

6. All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma 10:

*"10. Alla liquidazione del contributo concesso si procederà dopo l'avvenuta registrazione ed attribuzione del codice identificativo all'attrazione oggetto dell'acquisto da parte dei Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 maggio 2007."*

7. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

*"6. La valutazione qualitativa può essere positiva o negativa. Una valutazione qualitativa positiva conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l'ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo. Una valutazione qualitativa negativa azzerla la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa."*

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL MINISTRO

